

pensioni, e la petizione presente non può non aversi per un richiamo sulla pensione assegnata al ricorrente.

**PRESIDENTE.** Il deputato Berteau ha proposto che la petizione 9227 sia inviata al ministro della guerra.

Metterò ai voti questa proposta.

(La Camera approva).

(Acri Luigi, professore  
Reclami contro la sua dispensa dal servizio).

**FABBRICATORE, relatore.** Petizione 9396. Il sacerdote Luigi Acri, di Catanzaro, con ministeriale del 17 novembre 1861, veniva destinato a professore reggente della quinta classe ginnasiale di quel liceo. Nel 14 maggio del 1863 venne esonerato dall'ufficio. Egli si rivolge alla Camera, dolendosi che fosse stato esonerato contro le disposizioni della legge, la quale richiede che i professori reggenti, non altrimenti che i professori titolari, quando per causa del cattivo loro insegnamento dovessero essere esonerati, bisogna prima che siano ammessi a giustificarsi.

Ora egli afferma e dimostra con documenti che l'insegnamento fu non solo proficuo ai giovani, ma fu lodato generalmente in quella città. Per conseguenza richiede che gli si faccia ragione a termini di legge.

La Commissione, considerando che realmente il petente trovasi nella condizione che egli espone, nè ha mancato di far prima le debite pratiche col Ministero, propone alla Camera per questa petizione il rinvio al ministro dell'istruzione pubblica.

**AMARI, ministro per l'istruzione pubblica.** Io non posso accettare il rinvio per due ragioni: l'una di diritto e l'altra di fatto. Per la ragione di diritto egli è vero che i reggenti dei licei ginnasiali delle provincie napoletane (non regge per le provincie napoletane la legge del 19 novembre 1859, ma la legge Imbriani del febbraio 1861) godono per un articolo della legge la stessa guarentigia che è accordata ai professori titolari, non già in caso, come diceva l'onorevole relatore, di incapacità, perchè la legge non ne parla, ma in caso di colpa grave, di scandali che possan portare alla destituzione d'un impiegato che si trovi già in esercizio del suo ufficio, nel qual caso non possono neppur essere sospesi dal ministro senza prima sentire il Consiglio d'istruzione pubblica, il quale deve sentire le ragioni degli imputati. Queste guarentigie sono estese, come io diceva, ai reggenti finchè duri l'ufficio loro.

Ora l'ufficio di reggente non è perpetuo, ma per natura sua temporario, e la legge stessa stabilisce che non si possono nominare reggenti per un tempo maggiore di tre anni. Nella nomina di questo signor Acri il tempo non è stabilito; onde per regola generale si deve intendere fatta la nomina per un anno. Fu veramente eletto il 19 novembre 1861; dunque al giorno dell'esonerazione era finito l'anno del suo esercizio, epperò non è applicabile l'articolo 24 della legge del 1861, la quale dice: « le stesse guarentigie (relative, ben inteso, all'accusa per le colpe gravi), le

stesse guarentigie sono date ai reggenti finchè dura l'ufficio loro. »

Ora l'ufficio del reggente Acri era veramente finito con l'anno scolastico 1861-1862. Ciò quanto al diritto. Al che io debbo aggiungere che queste prime nomine di reggente delle varie cattedre d'istruzione secondaria nel Napolitano furono fatte a titolo di esperimento, dovendosi provvedere gran numero di cattedre ad un tratto, a titolo, dico, d'esperimento, per breve tempo, e sotto condizione di conferma furono destinati i vari professori.

Quanto al fatto mi dispiace di dover dire che una Commissione ispettrice composta di due dotti ed onorevolissimi professori, mandata dal mio predecessore nell'inverno passato al giro degli stabilimenti d'insegnamento secondario nelle provincie napolitane, arrivata a Catanzaro trovò che questo professore Acri conosceva il latino e il greco, ma che non era atto all'insegnamento, e perciò propose assolutamente di cambiarlo, e manifestò che con lui non si poteva andare innanzi. Non vedendo che nel caso del sacerdote Acri vi sia una guarentigia di legge, e sulla testimonianza del fatto data da uomini competentissimi, io prego la Camera che passi all'ordine del giorno.

**PRESIDENTE.** La parola è al deputato Greco.

**GRECO ANTONIO.** Mi rincresce che il signor ministro della pubblica istruzione non voglia accettare le conclusioni della Commissione.

Egli ha osservato la questione dal lato del diritto e dal lato del fatto; non ha potuto però contestare che non solo la legge Casati, ma anche la legge Imbriani, vigente in Napoli, accorda ai reggenti il diritto di essere ascoltati prima di essere esonerati dal loro ufficio.

Egli dice che per un anno solamente questo privilegio è accordato; ma, domando, il secondo anno lo avete voi tenuto al posto che egli occupava?

**AMARI, ministro per l'istruzione pubblica.** Non era confermato.

**GRECO ANTONIO.** Ma continuava a fare il professore, continuava ad insegnare con vostra autorizzazione; per conseguenza la ragione esposta dal signor ministro io credo che non valga.

Quanto poi al fatto, egli dice, che gl'ispettori non hanno trovato il professore Acri atto all'insegnamento, gli si contrappone non solo l'attestato del municipio di Catanzaro, ma anche l'attestato di tutti i professori del ginnasio. E poi il signor ministro sa che il professore Acri è un abilissimo professore capace d'insegnare forse qualche cosa di più di quello che stava insegnando. Per conseguenza io credo che il signor ministro non può dare all'Acri l'addebito d'incapacità.

Finalmente il petente non domanda di essere reintegrato nel suo posto, ma domanda ragione al Ministero perchè è stato esonerato dal suo ufficio senza essere ascoltato precedentemente.